REGOLAMENTO (CEE) N. 2171/73 DEL CONSIGLIO

dell'8 agosto 1973

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ad alcuni prodotti finiti o semilavorati originari dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali di cui ai capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles originari dei paesi in via di sviluppo;

considerando tuttavia che, per i prodotti tessili di cotone oggetto dell'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone [1], l'offerta in questione prevede di accordare le preferenze, sotto forma di massimali in franchigia da dazi, ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate firmatari dell'accordo a lungo termine o, eventualmente, ai paesi beneficiari che assumano nei confronti della Comunità impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro di detto accordo, e ciò per la durata dell'accordo stesso, che è stato prorogato fino al 31 dicembre 1973; che, tenuto conto in particolare del legame stabilito dall'articolo 6 dell'accordo a lungo termine tra i prodotti di cotone e i prodotti di sostituzione, sembra giustificato, nella fattispecie e trattandosi di una sospensione totale dei dazi doganali, sottoporre ad un regime identico a quello sopra descritto i prodotti tessili di sostituzione che figurano nell'elenco condizionale di riduzioni parziali e limitate dei dazi doganali depositato presso il GATT dalla Comunità in occasione degli ultimi negoziati tariffari;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD risulta fra l'altro che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte; che a questa possibilità si può, tra l'altro, ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che dovessero verificarsi nei paesi associati in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate;

considerando che, per le varie categorie di prodotti tessili in questione, il regolamento (CEE) n. 2763/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [2], e il regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [3] hanno aperto per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria la suddetta offerta, per i primi nove mesi del 1973, a favore dei paesi in via di sviluppo elencati nell'allegato B dei suddetti regolamenti e in possesso dei requisiti di cui sopra; che, tenuto conto della succitata proroga dell'accordo a lungo termine, regolamenti analoghi a quelli sopra citati copriranno gli ultimi tre mesi del 1973; che la Iugoslavia, da parte sua, ha recentemente assunto impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro dell'accordo a lungo termine; che sembra quindi opportuno concedere alla Iugoslavia il beneficio delle preferenze tariffarie per i prodotti tessili in questione, e ciò anche per tutto il 1973; che, al fine di mantenere immutati i vantaggi di cui dispongono i beneficiari attuali per questi stessi prodotti, è opportuno stabilire massimali distinti a dazio nullo accessibili esclusivamente ai prodotti originari della Iugoslavia; che è opportuno che ciascun massimale concordi normalmente con l'importo massimo previsto dai regolamenti (CEE) nn. 2763/72 e 2764/72 per i prodotti corrispondenti, con un limite inferiore e un limite superiore pari rispettivamente al 10 % e al 100 % delle esportazioni iugoslave verso la Comunità realizzate nel 1968 per le categorie dei prodotti considerati;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti oggetto dell'allegato del presente regolamento, che la Comunità apra, fino al 31 dicembre 1973, dei contingenti tariffari comunitari in esenzione da dazio doganale entro il limite degli importi indicati, in tonnellate, per ciascuno di essi; che occorre riser-

[1] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 29.

[2] GU n. L 296 del 30. 12. 1972, pag. 63.

[3] GU n. L 296 del 30. 12. 1972, pag. 69.

vare il beneficio di questi contingenti tariffari ai prodotti originari della Iugoslavia e che la nozione di prodotti originari deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento n. 802/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1);

considerando che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti; che l'applicazione dei principi generalmente adottati per la ripartizione dei contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi comporta, nel caso specifico e data la diversità dei prodotti in questione, dei calcoli tanto più malagevoli da stabilire in quanto i dati statistici occorrenti si rivelano talvolta incompleti o non abbastanza precisi e rappresentativi; che i tempi necessari per questi calcoli non sono conciliabili con la necessaria continuità nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione; che è pertanto opportuno ricorrere, in questa fase, ancora ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in questione tra gli Stati membri; che, sulla base di criteri d'ordine economico generale, quali il commercio estero, il prodotto nazionale lordo e la popolazione, le percentuali di partecipazione iniziale di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite come segue per l'esercizio contingentale considerato:

Germania	37,5 %
Benelux	15,1 %
Francia	27,1 %
Italia	20,3 %.

considerando che, trattandosi di contingenti tariffari di volume relativamente poco elevato, pur senza derogare alla natura comunitaria dei suddetti contingenti, è possibile prevedere un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione; che tale ripartizione sembra quindi poter effettuarsi secondo le percentuali indicate nella tabella che precede;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux e che quindi, nella ripartizione dei contingenti tariffari in questione, le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che, poiché i contingenti tariffari in questione restano in vigore fino al 31 dicembre 1973, il regime previsto potrebbe essere modificato nel quadro del protocollo n. 23 dell'atto allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1973, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato sono totalmente sospesi nell'ambito di contingenti tariffari comunitari il cui volume, espresso in tonnellate, è indicato a fronte di ciascun prodotto nella colonna 3 dell'allegato.

2. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari della Iugoslavia. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nazione di prodotti originari è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono ripartiti in aliquote che ammontano, per ciascuno Stato membro, agli importi indicati nella colonna 4 dell'allegato a fronte di ciascuna categoria di prodotti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso all'aliquota loro assegnata.

2. Il grado di esaurimento effettivo delle aliquote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti presentati in dogana muniti di dichiarazioni di immissione al consumo e accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Una merce può essere ammessa al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 178.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza delle disposizioni precedenti.

Articolo 6

Le disposizioni che precedono possono essere modificate nel quadro del protocollo n. 23 dell'atto allegato al trattato di adesione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 agosto 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

ALLEGATO

Elenco dei prodotti originari della Iugoslavia ed oggetto di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (3)	Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (4)	
1	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:			
		B. altri:			
		II. non nominati:			
		misuranti per kg, in filati semplici:			
		— 14 000 m o meno	55	Germania:	20,62
				Benelux:	8,31
				Francia:	14,91
				Italia:	11,16
2		— da 14 000 m escluso a 40 000 m incluso	855	Germania:	320,62
				Benelux:	129,11
				Francia:	231,71
				Italia:	173,56
3		— da 40 000 m escluso a 80 000 m incluso	295	Germania:	110,63
				Benelux:	44,55
				Francia:	79,94
				Italia:	59,88
4		— da 80 000 m escluso a 120 000 m escluso	43	Germania:	16,13
				Benelux:	6,49
				Francia:	11,65
				Italia:	8,73
5	55.09	Altri tessuti di cotone:			
		A. contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone:			
		I. di larghezza inferiore a 85 cm:			
		— greggi	24	Germania:	9,00
				Benelux:	3,63
				Francia:	6,50
				Italia:	4,87
6		— altri	76	Germania:	28,50
				Benelux:	11,48
				Francia:	20,59
				Italia:	15,43
7		II. altri:			
		— greggi, di una larghezza:			
		— da 85 cm inclusi a 115 cm inclusi	765	Germania:	286,87
				Benelux:	115,52
				Francia:	207,32
				Italia:	155,29

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (3)	Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (4)	
8		— da 115 cm esclusi a 165 cm inclusi	465	Germania: Benelux: Francia: Italia:	174,37 70,22 126,02 94,39
9		— maggiore di 165 cm	151	Germania: Benelux: Francia: Italia:	56,63 22,80 40,92 30,65
10		— non nominati: — stampati	53	Germania: Benelux: Francia: Italia:	19,88 8,00 14,36 10,76
11		— altri	53	Germania: Benelux: Francia: Italia:	19,88 8,00 14,36 10,76
12	56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: B. di fibre tessili artificiali	72	Germania: Benelux: Francia: Italia:	27,00 10,87 19,51 14,62
13	56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: B. di fibre tessili artificiali: — stampati	100	Germania: Benelux: Francia: Italia:	37,50 15,10 27,10 20,30
14		— altri	100	Germania: Benelux: Francia: Italia:	37,50 15,10 27,10 20,30
15	ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommato: — di cotone	17	Germania: Benelux: Francia: Italia:	6,37 2,57 4,61 3,45

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in tonnellate) (3)	Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (4)	
16	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata:			
		A. di cotone	72	Germania:	27,00
				Benelux:	10,87
				Francia:	19,51
				Italia:	14,62
17	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:			
		— in tessuti non di cotone	191	Germania:	71,63
				Benelux:	28,84
				Francia:	51,76
				Italia:	38,77
18	62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:			
		— in tessuti di cotone	31	Germania:	11,63
				Benelux:	4,68
				Francia:	8,40
				Italia:	6,29
19		— altri	4	Germania:	1,50
				Benelux:	0,61
				Francia:	1,08
				Italia:	0,81